

**Convenzione per l'esecuzione del Piano Integrato, ai sensi e per gli effetti della L.R. 12/2005 e s.m.i.**

"REPUBBLICA ITALIANA" Rep. n°

L'anno duemila..... addì ..... del mese di .....  
(.../.../200....) avanti al sottoscritto rogante dottor....., notaio in  
.....

(ovvero)

*si sono costituiti i Signori:*

- ..... ( cod. fisc ..... ), nato a  
..... (....) il ..... residente  
in ..... , via ..... , titolare della  
proprietà esclusiva degli immobili situati nel Comune censuario e amministrativo di  
Lambrugo (provincia di Como), individuati con i mappali n. 904-925-949 fg.3 e n. 936-952  
fg.9 ,

soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente " operatore" o  
"lottizzante", da una parte;

e il Sig. ...., nat... a ..... , il .....  
In qualità di responsabile del ..... pro tempore del  
Comune di ..... , che qui interviene in nome e per conto dello stesso  
Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  
dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  
allo scopo autorizzato con la deliberazione della Giunta comunale n. .... in data .....

Tutte persone a me note ed idonee, aventi la piena capacità di obbligarsi, senza  
assistenza di testi, per espressa rinuncia fatta, con mio assenso dalle parti in essa  
ricorrendo gli estremi dell'art. 48 della Legge Notarile.

**PREMESSO**

A). che il sopraindicato intervenuto proprietario dichiara di avere la piena disponibilità  
delle aree e dei fabbricati interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere  
senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

B). che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq

17'878,75 e nel vigente Piano Regolatore generale approvato con deliberazione della giunta Regionale n. VII/1200 In data 18/09/2000, e succ. variante approvata con D.G.R. n. VIII/3031 del 27.07.2006

è classificato come segue:

- in zona omogenea "D1- zona per attività produttive esistenti" per una superficie di mq 15'578,75 ;
- in zona omogenea "F1.- attrezzature collettive standard comunali" per una superficie di mq 2'300,00 ;

C). che le aree sono comprese in vincolo paesistico ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, imposto con D.M. 08/01/1970 ed in quanto compreso nel Parco Regionale della Valle del Lambro (ex L. n.431/85).

## **QUANTO SOPRA PREMESSO**

con riserva, per quanto concerne il Comune, dell'approvazione di Legge, ma in modo fin d'ora impegnativo per quanto concerne la proprietà.

## **VISTI**

- A) La deliberazione Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano Integrato di Intervento presentato dai richiedenti;
- B) La deliberazione Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano attuativo;
- C) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gli articoli 12,14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**

### **Art. 1 – OBBLIGO GENERALE**

1. I lottizzanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando  
che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificati da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

### **Art. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. L'operatore è obbligato in solido per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal lottizzante con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall'operatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonché all'esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, ancorché in difformità della presente convenzione e fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati.

### **Art. 3 – ATTUAZIONE DEL P.I.I.**

1. L'attuazione del Piano Integrato avverrà in conformità alle Norme di cui alla

presente Convenzione e giusto l'allegato progetto che fa parte integrante del presente atto, con l'osservanza delle norme e caratteristiche tecniche previste dal P.I. e del successivo progetto inteso ad ottenere il Permesso di Costruire / Permessi Abilitativi.

#### **ART. 4 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI**

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di approvazione definitiva del piano attuativo, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.
2. Tutte le opere di urbanizzazione come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 36 mesi (trentasei) mesi.
3. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e contiguità prima o contestualmente agli interventi sugli edifici serviti dalle opere stesse.
4. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa , non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni. Entro lo stesso termine i lottizzanti devono aver conseguito l'ottenimento degli atti di assenso o presentato le denunce di inizio attività per la completa edificazione degli interventi previsti dal piano medesimo.
5. La cessione delle proprietà delle aree delle urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici e della porzione di fabbricato in fregio alla Via Brianza, in forma gratuita a favore del Comune, avverrà a tutti gli effetti, eseguiti i necessari frazionamenti prima dell'inoltro delle istanze di agibilità e comunque non oltre 4 mesi dalla ultimazione delle opere di urbanizzazione..

#### **ART.5 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con il progetto definitivo integrante il piano attuativo, con le osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali.
2. Le spese tecniche per la redazione del piano integrato e dei relativi allegati , per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla

presente convenzione, e comunque sono a carico dei lottizzanti.

## **ART. 6 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dall'operatore, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo.

## **Art. 7 – AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

1. E' prevista la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria. L'area , individuata nelle allegate tavole progettuali ha un'estensione complessiva di mq. 1'338.58 circa e come meglio sarà definito in sede di frazionamento.

Detta area, individuata come "STRADA DI P.I.I." nelle allegate tavole di progetto, verrà ceduta gratuitamente al Comune libera di qualsiasi vincolo o ipoteca o servitù attiva o passiva su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, previo relativo frazionamento catastale, con spese a carico dell'Operatore.

2. Il lottizzante si assume a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano , che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui all'articolo 5 , e di seguito descritte:

- strada veicolare , sia allargamento della Via Brianza che quella prevista dal piano Integrato di Intervento;
- Fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali;
- Allacciamento e recapito delle fognature nelle reti di fognatura pubblica esistente;
- Rete idrica per acqua potabile;

3. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dell'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e s. m. i., nonché delle altre norme da questo richiamate.

## **Art. 8 – AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**

E' prevista la cessione gratuita ad uso pubblico a favore del Comune, delle aree per l'urbanizzazione secondaria, teoricamente calcolate in relazione alle seguenti destinazioni:

- per residenza mq/ab 26,5 x mc 24'690,93 x 1/150 = mq 4'362,06

Di fatto sarà ceduta una superficie di mq 5'874,07 .

Detta area, individuata come "AREA IN CESSIONE –VERDE PUBBLICO DI QUARTIERE" nelle allegate tavole di progetto, verrà ceduta gratuitamente al Comune libera da qualsiasi vincolo o ipoteca o servitù attiva o passiva, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, previo relativo frazionamento catastale, con spese a carico dell'Operatore.

Tale superficie comprende la cessione all'Amministrazione dell'immobile in fregio alla Via Brianza, individuato con la lettera B nelle tavole di progetto, della superficie lorda di mq 211,30, su due piani, per totali mq 422,60, che verrà ceduto nei tempi di cui all'art.17 seguente.

### **Art. 9 – OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate con le modalità di cui al D.Lgs. n.152/2008 recante "ulteriori modifiche al D.Lgs. 163/2006"

L'Operatore si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione relative al P.I. indicate nelle tavole e nel computo metrico estimativo (al netto di I.V.A.) per i seguenti importi :

- Urbanizzazioni primarie : € 178'646,72

- Urbanizzazioni secondarie : € 168'585,91

per un totale di € 347'232,63

Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate prima o contestualmente alla costruzione degli edifici in progetto e completate prima della dichiarazione di fine lavori e comunque entro il termine di 36 mesi previsto.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla realizzazione delle opere e servizi in sostituzione dell'Operatore ed a spese dello stesso, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, qualora l'Operatore non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune l'abbia messo in mora con preavviso in ogni caso non inferiore a trenta giorni; scaduto tale termine il Comune ha la facoltà di intervenire con poteri sostitutivi senza altre comunicazioni alla proprietà.

Le opere, gli impianti, le reti ed i servizi di urbanizzazione e le relative aree, passeranno gratuitamente in proprietà al Comune, previo collaudo dell'U.T. o del Responsabile del Procedimento da effettuare entro tre mesi dalla fine lavori.

Le aree e le opere di urbanizzazione da trasferire in carico al Comune dovranno essere cedute previo debito frazionamento, con tutte le spese a carico dell'Operatore.

E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità esistente e pertanto deve essere realizzato, contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente sulla

proprietà privata ed esterno agli spazi destinati alla cessione al Comune o all'uso pubblico, meglio evidenziato nell'elaborato grafico tav. n. 03.

Tale muretto deve essere di dimensioni adeguate ed in ogni caso con spessore non inferiore a cm 20 ed altezza non inferiore alla quota della pavimentazione finita dello spazio destinato alla cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale muretto, che resta di proprietà dei lottizzanti e può essere sopraelevato per la realizzazione delle recinzioni in conformità alle norme locali, deve essere previsto e realizzato su tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico.

## **Art. 10 – PARCHEGGI**

A norma della L.122 del 24/03/1989 art. 2 comma 2 e' prevista la dotazione di parcheggi primari, così determinati :

### **Posti auto interni**

LN. n. 122/89            mc 24'690,93 x 10% = mq 2'469.09

da ricavarsi nell'interrato dei fabbricati o all'interno dei lotti.

## **Art. 11 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione il lottizzante può presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività per la nuova edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano Integrato di Intervento, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.
2. L'efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al deposito della denuncia di inizio attività.

## **Art. 12 – ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA**

La realizzazione delle opere di cui alla presente convenzione come risulta dalle tavole tecniche allegate, è soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione così calcolati:

residenziale            U / l°    mc 24'690,93 x €/mc 1,67 = € 41'233,85 < € 178'646,72

U / II° mc 24'690,93 x €/mc 2,68= euro 66'171,69 < € 168'585,91

Salvo adeguamento delle tariffe e dei calcoli in vigore al momento del rilascio del permesso edilizio; tali somme verranno scomutate essendo le opere in diretta realizzazione di valore superiore come risultanti dal computo metrico estimativo.

In osservanza a quanto contemplato dal "Documento di Inquadramento" approvato dal Consiglio Comunale di Lambrugo con delibera n.45 del 30.09.2008, ai sensi dell'art.25 comma 7 della L.R. 11.03.2005 n.12, l'Operatore si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale un onere straordinario, stabilito nella misura di € 5/mq slp. in caso di nuova costruzione o demolizione/ricostruzione e di € 3/mq slp. in caso di ristrutturazione.

### **Art. 13 - VARIANTI**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano integrato, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:
  - a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano di recupero, sempre nel rispetto delle distanze legali;
  - b) eventuali nuove costruzioni di autorimesse e/o accessori, o volumi tecnici;
  - c) eventuali variazioni di percorsi interni, di pertinenze (accessi, recinzioni, ecc...)
3. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

### **Art. 14 - OBBLIGHI PARTICOLARI**

1. L'operatore si impegna a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano di lottizzazione.

2. L'operatore si impegna a cedere le superfici individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:

- a) STRADA DI P.I.I. E ALLARGAMENTO VIA BRIANZA = 1'431,69 mq
- b) PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO = 4'231,08 mq

Come meglio risultante anche dal tipo di frazionamento.

### **Art. 15 COLLAUDO DEL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO**

1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costitutivo, il lottizzante presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune ed a spese dei lottizzanti che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del comune medesimo.

Qualora il comune non provveda al collaudo finale entro 3 mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro il successivo mese dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole.

2. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della presenza e dell'idoneità di ogni documentazione e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti. In difetto il Comune, previa diffida ai lottizzanti, può provvedere d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dell'operatore; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.

### **Art. 16 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI**

1. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il lottizzante presta adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore all'importo delle opere previste nel computo metrico estimativo, maggiorato del 20% con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

2. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dei lottizzanti quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
3. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con il solo rilievo dell'inadempimento.

#### **Art. 17- CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE**

- 1.a) Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici previste dalla convenzione sono cedute in forma gratuita al Comune entro 4 mesi dalla data prevista per l'ultimazione delle opere.
- 1.b) i lottizzanti si impegnano fin d'ora alla cessione del fabbricato individuato con la lettera B in fregio alla Via Brianza. Il relativo atto dovrà essere stipulato entro 6 mesi dalla approvazione del presente piano, previa le necessarie opere di demolizione delle porzioni adiacenti e sistemazione delle facciate con relativi tamponamenti esterni dell'edificio e relative pratiche catastali.
2. Le aree e l'immobile di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria ( tavola n. 3 degli elaborati del Piano Integrato di Intervento) parte integrante e sostanziale.
3. I lottizzanti, con la firma della convenzione, conferiscono procura irrevocabile al rappresentante del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta intervenuta l'approvazione del frazionamento.

## **Art. 18 - CONTROLLO DI COSTRUZIONE**

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire, relativamente ai lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ispezioni e visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero alle eventuali varianti debitamente approvate.

## **Art. 19 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

1. Il progetto di Piano Integrato di Intervento è composto, oltre che dal presente schema di convenzione, da:
  - a) relazione illustrativa
  - b) Inquadramento territoriale
  - c) estratti mappa e fotogrammetrico
  - d) estratto dal PRG
  - e) comparazione azzonamenti del PRG
  - f) elaborati grafici urbanistici in n.4 tavole
  - g) tavola n.5 rilievo fotografico stato di fatto
  - h) relazione di verifica di esclusione dalla VAS
  - i) computo metrico estimativo opere di urbanizzazione
  - l) relazione tecnica - economica
  
2. Per tutta la durata della convenzione l'operatore si obbliga a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, n.\_\_\_\_\_ copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.

## **Art. 20 - INADEMPIENZE**

1. Nel caso di inadempienze nell'esecuzione o prosecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, il Comune si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dei lavori e di procedere d'ufficio in danno della parte inadempiente.
2. Tutti i provvedimenti di revoca e di sospensione per le inadempienze di cui sopra, potranno essere sanate appena cessate le cause che le hanno prodotte.

Il Comune si riserva di dichiarare, in danno dell'Operatore, la decadenza della presente convenzione:

§ per l'esecuzione verificata e stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale in difformità dai progetti approvati delle opere di urbanizzazione previste.

§ Per le violazioni accertate dal Comune alle norme della presente convenzione.

### **Art. 21 - ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI**

1. In caso di alienazione totale o parziale degli immobili e relative opere comprese nel Piano Integrato di Intervento, l'Operatore dovrà trasferire tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione ai singoli acquirenti. In ogni caso l'Operatore si impegna ad inserire negli atti di trasferimento dell'intero complesso o delle singole unità immobiliari la seguente clausola, da trascrivere :

“ l'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione del Piano Integrato di Intervento stipulata con il Comune di Lambrugo in data .....n..... di repertorio, registrata e trascritta in data .....accettando e facendo propri i relativi effetti formali e sostanziali. “

### **Art. 22 - DESTINAZIONI D'USO**

1. L'Operatore si impegna a non mutare le destinazioni d'uso degli edifici costruendi così come risultante dal progetto del Permesso di Costruire. Ogni modifica alla destinazione d'uso deve essere preventivamente assoggettata alla autorizzazione comunale.

### **Art. 23 - AGIBILITA'**

1. Il Comune non rilascia alcuna autorizzazione di agibilità ed uso dei locali se non quando dall' Operatore o da chi per esso sia stato adempiuto agli obblighi di cui alla presente convenzione.

### **Art. 24 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà durata di anni dieci dalla data dell'approvazione del P.I.I.

### **Art. 25 - SPESE**

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti ai rogiti notarili e ogni altro onere annesso e

connesso, sono a carico esclusivo dell'operatore.

### **Art. 26 - TRASCRIZIONI E BENEFICI FISCALI**

1. L'operatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. L'operatore autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si da atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trovano altresì applicazione, per quanto occorra:
  - a) l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ( Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
  - b) l'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come interpretato dall'articolo 76, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il trasferimento di beni immobili interni al Piano Integrato di Intervento.

Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti sia dello Stato, Sia Regionali, sia Comunali in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto, il \_\_\_\_\_

L'Operatore :

per il Comune :